

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE

PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 27 Febbraio 2003
Modificato con deliberazione del C.C. n. 9 del 27 Marzo 2008

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Competenze
Articolo 3	Responsabilità
Articolo 4	Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo 5	Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6	Depositi di osservazione ed obitori
------------	-------------------------------------

CAPO III – FERETRI

Articolo 7	Deposizione della salma nel feretro
Articolo 8	Verifica e chiusura feretri
Articolo 9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Articolo 10	Fornitura gratuita di feretri

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11	Modalità del trasporto e percorso
Articolo 12	Esercizio del servizio di Trasporto Funebre
Articolo 13	Norme generali per i trasporti
Articolo 14	Riti religiosi
Articolo 15	Trasferimento di salme senza funerale
Articolo 16	Affissioni necrologiche
Articolo 17	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
Articolo 18	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 19	Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Articolo 20	Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 21	Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Articolo 22	Elenco cimiteri
Articolo 23	Disposizioni generali - Vigilanza
Articolo 24	Ammissione nei cimiteri
Articolo 25	Ammissione nel cimitero di frazione

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26 Disposizioni generali

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 27 Inumazione
Articolo 28 Cippo
Articolo 29 Tumulazione
Articolo 30 Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 31 Esumazioni ordinarie
Articolo 32 Esumazione straordinaria
Articolo 33 Estumulazioni
Articolo 34 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 35 Raccolta delle ossa
Articolo 36 Oggetti da recuperare
Articolo 37 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 38 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadaveri
Articolo 38 bis Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa
Articolo 39 Urne cinerarie
Articolo 39 bis Affidamento e dispersione delle ceneri
Articolo 39 ter Modalità di conservazione delle ceneri
Articolo 39 quater Luoghi di dispersione delle ceneri
Articolo 39 quinquies Senso comunitario della morte
Articolo 39 sexies Registri cimiteriali
Articolo 39 septies Deposito provvisorio

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 40 Orario
Articolo 41 Disciplina dell'ingresso
Articolo 42 Divieti speciali
Articolo 43 Riti funebri
Articolo 44 Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni
Articolo 45 Fiori e piante ornamentali
Articolo 46 Materiali ornamentali

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 47 Rifiuti e materiali di risulta

Articolo 48	Sepulture private
Articolo 49	Durata delle concessioni
Articolo 50	Modalità di concessione
Articolo 51	Manutenzione

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 52	Divisione, Subentri
Articolo 53	Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossarie
Articolo 54	Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 55	Prenotazione loculi ed ossari

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 56	Revoca
Articolo 57	Decadenza
Articolo 58	Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 59	Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 60	Accesso al cimitero
Articolo 61	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.
Articolo 62	Responsabilità
Articolo 63	Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 64	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 65	Vigilanza
Articolo 66	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 67	Registro sepolture, concessioni e concessionari
-------------	---

CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68	Cautele
Articolo 69	Concessioni pregresse
Articolo 70	Sanzioni
Articolo 71	Norma finale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

- (1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi a: polizia mortuaria, trasporti funebri, costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, costruzione di sepolcri privati, cremazione, e più in generale a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.

Articolo 2

Competenze

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- (2) I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 13, 30, 31 e 113 del D. Lgs. n. 267/00, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
- (3) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui gli artt. 13, 30, 31 e 113 del D. Lgs. n. 267/00, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, tenuto conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale dei Contratti.

Articolo 3

Responsabilità

- (1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente elencati nella legge e specificati dal Regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. la visita necroscopica;

- b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero e relativo trasporto alla camera mortuaria delle salme accidentate o rinvenute in locali fatiscenti,
 - d. l'uso della camera mortuaria fatta eccezione per privati che richiedano particolari esequie;
 - e. il recupero e la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g. l'inumazione, la cremazione, il trasporto ed il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa o si disinteressino, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - h. l'esumazione ordinaria in quanto tale servizio avviene quando vi è la necessità di provvedere ad una nuova sepoltura;
 - i. l'estumulazione ordinaria.
- (3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
- (4) Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f del D. Lgs. n. 267/00, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

- (1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990, contenente le indicazioni cronologiche delle sepolture.
- (2) Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nello stesso ufficio comunale e nel cimitero:
- a. copia del presente regolamento;
 - b. l'elenco delle esumazioni ordinarie fila per fila;
 - c. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - d. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

- (1) Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio nella camera mortuaria del Cimitero di San Germano Chisone, idonea ad assicurare la sorveglianza dei cadaveri.
- (2) L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- (3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

- (4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- (5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del l'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.
- (6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all'art. 9.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
- (3) I materiali contenuti nel feretro devono essere tutti biodegradabili.
- (4) Può essere autorizzata l'inumazione di salma avvolta nel solo lenzuolo se dettata da motivi di culto religioso.
- (5) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (6) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (7) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

- (1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
- (2) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre come prescritto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche normative.
- (3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del

feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (7) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 **Fornitura gratuita di feretri**

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11 **Modalità del trasporto e percorso**

- (1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- (2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 12 **Esercizio del servizio di Trasporto Funebre**

- (1) Il trasporto funebre è effettuato da Ditte autorizzate con veicoli idonei, previa autorizzazione del Sindaco.

- (2) Il trasporto delle salme è a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
- (3) In caso di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteressamento della famiglia le spese del trasporto saranno sostenute dal Comune.
- (4) Il trasporto di urne cinerarie, ossa umane e resti mortali assimilabili, non è soggetto né alle norme stabilite per il trasporto di salme né ad altre precauzioni igieniche e può essere effettuato da veicoli privati.
- (5) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 13

Norme generali per i trasporti

- (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, ove necessario.
- (2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e alla sepoltura in relazione alla destinazione.
- (3) L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Articolo 14

Riti religiosi

- (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- (2) La salma può sostare in chiesa, tempio od altri edifici religiosi per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 15

Trasferimento di salme senza funerale

- (1) Il trasporto di cadavere alla camera mortuaria del cimitero deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- (3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- (4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
- (5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc... ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 16
Affissioni necrologiche

- (1) Le affissioni di necrologi e di altri manifesti mortuari è consentita unicamente nelle apposite bacheche.

Articolo 17
Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

- (1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- (2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- (3) E'consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- (3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- (5) Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.
- (6) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 19
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- (1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20
Trasporti all'estero o dall'estero

- (1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

Articolo 21
Trasporto di ceneri e resti

- (1) Il trasporto fuori dal cimitero del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- (2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
- (3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

Articolo 22
Elenco cimiteri

- (1) Ai sensi dell'art. 337 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 il Comune di San Germano Chisone provvede al servizio di sepoltura nei seguenti cimiteri:
 - I. SAN GERMANO CHISONE (capoluogo)
 - II. TURINA

Articolo 23
Disposizioni generali - Vigilanza

- (1) È vietata la sepoltura dei cadaveri, resti mortali e ceneri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90 e all'art. 3 della l. 130/01.
- (2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- (3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 13, 30, 31, 113 del D. Lgs. 267/00.
- (4) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R. 285/90 ed art. 6 c. 2 della l. 130/01.

- (5) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 24 **Ammissione nei cimiteri**

- (1) Nei cimiteri sono ricevute, per la sepoltura, le salme, i resti mortali e le ceneri relative a:
- a) persone morte nel territorio del Comune di San Germano Chisone, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) persone morte fuori del Comune di San Germano Chisone, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) persone non residenti in vita nel Comune di San Germano Chisone e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 su richiesta dei genitori qualora almeno uno di questi sia residente nel Comune di San Germano Chisone;
 - e) persone non residenti in vita nel Comune di San Germano Chisone e morte fuori di esso, qualora siano stati residenti nel Comune di San Germano Chisone per almeno sette anni;
- (2) Nel cimitero di San Germano Chisone una serie di loculi può essere riservata ai residenti, alle persone decedute sul territorio comunale ed alle persone nate nel Comune.
- (3) Le concessioni a persone non residenti potranno essere sospese, in carenza di loculi e di aree per sepolture private, in seguito a decreto del Sindaco.

Articolo 25 **Ammissione nel cimitero di frazione**

- (1) Nel cimitero di frazione sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone nate, vissute o residenti al momento del decesso, nel rispettivo territorio frazionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26 **Disposizioni generali**

- (1) Tutti i cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
- (2) L'utilizzo delle fosse, conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90, deve avere caratteristiche di continuità sia per le fosse sia per le file.
- (3) Il cimitero di San Germano Chisone ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 27 **Inumazione**

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. Sono comuni le sepolture per inumazioni della durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento.
 - b. Sono private le sepolture per inumazioni, di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 28 **Cippo**

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un numero di identificazione progressivo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici
- (2) A richiesta dei privati, è autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba, previo pagamento della relativa tariffa.
- (3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (4) È consentita la messa a dimora di piantine, fiori ed arbusti sempreverdi purché siano tenuti nel perimetro della fossa.
- (5) In caso di incuria, abbandono, morte o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.
- (6) In caso di persone non abbienti o di cui la famiglia si disinteressa il Comune provvederà, a proprie spese, alla posa di un cippo, in materiale idoneo, recante l'iscrizione del nome, della data di nascita e della data di morte del defunto.

Articolo 29 **Tumulazione**

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- (2) I loculi e le nicchie sono individuali e il diritto di sepoltura è circoscritto al solo concessionario.
- (3) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- (4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.
- (5) Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

Articolo 30 **Deposito provvisorio**

- (1) Il Comune può permettere, per particolari e comprovate esigenze, l'uso provvisorio di

loculi e cellette ossario.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 31

Esumazioni ordinarie

- (1) Le esumazioni ordinarie hanno luogo ogni qualvolta sia necessaria una fossa per una nuova sepoltura, rispettando in ogni caso il turno minimo di dieci anni.
- (2) Nel caso in cui l'esumazione abbia per oggetto una salma precedentemente estumulata allo scadere di concessione di durata superiore a venti anni, il turno minimo è di cinque anni.
- (3) Delle esumazioni ordinarie è dato avviso ai famigliari in forma scritta, quando è possibile individuarli, ed il turno di esumazione è altresì affisso nella bacheca del cimitero.
- (4) Qualora la salma non sia completamente mineralizzata la salma stessa verrà immediatamente ri-inumata e non si procederà all'esumazione per un ulteriore periodo non inferiore a 5 anni.
- (5) Nel caso in cui vengano usate sostanze biodegradanti per favorire il procedimento di mineralizzazione il tempo per l'esumazione potrà essere ridotto a due anni.
- (6) Le operazioni di esumazione sono verbalizzate dall'incaricato e riportate sul registro cimiteriale.

Articolo 32

Esumazione straordinaria

- (1) L'esumazione straordinaria ed eccezionale delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, nei termini e con le modalità prescritte dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/90.
- (2) Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'inumazione occorre richiedere il preventivo parere al Servizio competente dell'ASL.

Articolo 33

Estumulazioni

- (1) Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato.
- (2) Le estumulazioni straordinarie possono avvenire a richiesta dei familiari interessati con le modalità previste dalla legge, oppure su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- (3) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (4) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune, dando avviso ai famigliari in forma scritta, quando è possibile individuarli, e mediante avviso affisso nella bacheca del cimitero.
- (5) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

- (6) È consentita, su richiesta dei famigliari, un'ulteriore tumulazione ripristinando però le condizioni di impermeabilità del feretro.

Articolo 34

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- (1) Le esumazioni e le estumulazione ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario in concessione o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
- (3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 35

Raccolta delle ossa

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 36

Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 37

Disponibilità dei materiali

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle scadenza delle concessioni o comunque in occasione di esumazioni ed estumulazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- (2) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (3) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

- (4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- (5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 38

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- (1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
- (2) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- (3) Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
- (4) Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
- (5) Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
- (6) L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In

caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

- (7) In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
- (8) La cremazione dei cadaveri può essere eseguita solo nei forni crematori autorizzati.

Articolo 38 bis

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

- (1) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10 e D.P.R. 15.07.2003, n. 254.
- (2) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
 - permanere nella stessa fossa;
 - essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
 - essere avviati a cremazione.
- (3) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
 - permanere nello stesso tumulo;
 - essere avviati a cremazione;
 - essere inumati in quadrati appositi.
- (4) Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportata l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- (5) È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
 - 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
- (6) La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
- (7) Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.
- (8) Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento

prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

- (9) In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
- delle circostanze rilevate;
 - del periodo di effettuazione della cremazione;
 - del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
- (10) Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
- (11) L'Ufficiale di stato civile, l'A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.
- (12) La cremazione di resti mortali e di ossa può essere eseguita solo nei forni crematori autorizzati.

Articolo 39 **Urne cinerarie**

- (1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
- (2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nelle apposite nicchie del cimitero di San Germano Chisone e di Turina, salvo si disponga per altra collocazione in sepoltura privata o interrata nell'apposita zona cimiteriale.
- (3) Qualora lo spazio disponibile sia sufficiente e con il consenso del concessionario, è possibile collocare nella stessa nicchia, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, due urne cinerarie.
- (4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione, di cui all'art. 3 c. 1 lett. b/2 della l. 130/01, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- (5) La dispersione delle ceneri all'interno del cimitero di San Germano Chisone, ai sensi della l. 130/01, è consentita unicamente nel cinerario comune non essendoci al momento un'area idonea.
- (6) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni consentite dalla legge, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 39 bis
Affidamento e dispersione delle ceneri

- (1) L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30.03.2001 n. 130 e dalla L.R. Piemonte 31.10.2007, n. 20.
- (2) Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
- (3) La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7 della L.R. 20/2007.
- (4) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.
- (5) Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- (6) I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
- (7) Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
- (8) Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione.
- (9) In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Articolo 39 ter
Modalità di conservazione delle ceneri

- (1) L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata:
 - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
 - la durata della tumulazione in sepolture individuali è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale;
 - la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessorio residuo.
 - b) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;
 - c) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 39 bis.

Articolo 39 quater **Luoghi di dispersione delle ceneri**

- (1) La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/07 è consentita nei seguenti luoghi:
 - nel cinerario comune;
 - in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - in mare;
 - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - nei fiumi;
 - in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - in altri luoghi previsti dalla normativa statale.
- (2) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285.
- (3) La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
- (4) È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
- (5) Al di fuori del cinerario comune è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
- (6) La dispersione delle ceneri nel cinerario comune è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Articolo 39 quinquies **Senso comunitario della morte**

- (1) Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero, in apposito spazio a ciò destinato, apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 10 anni. L'apposizione della targa individuale è facoltativa nel caso di dispersione delle ceneri nel cinerario comune di persona morta da più di 10 anni.
- (2) Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 39 sexies **Registri cimiteriali**

- (1) Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:
 - l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
 - il luogo di dispersione delle ceneri.

Articolo 39 septies
Deposito provvisorio

- (1) È consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 40
Orario

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale affisso alla porta del cimitero e stabilito dal Sindaco.

Articolo 41
Disciplina dell'ingresso

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, fatta eccezione naturalmente per speciali mezzi ad uso di persone invalide e mezzi di servizio.
- (2) E' vietato l'ingresso:
- a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo i cani per i non vedenti;
 - b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 42
Divieti speciali

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare apparecchi di diffusione sonora;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti non consoni all'ambiente;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - f. accumulare neve sui tumuli;
 - g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, compresi fiori e piante ornamentali, senza la preventiva autorizzazione;
 - h. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i. disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione

- k. eseguire lavori, anche di manutenzione, senza autorizzazione;
 - l. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - m. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme ad eccezione dei familiari autorizzati;
 - n. qualsiasi attività commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Articolo 43 **Riti funebri**

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 44 **Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, in metallo, pietra o marmo, previa autorizzazione del responsabile del servizio. Le opere autorizzate devono essere eseguite, a pena di decadenza, entro 1 anno dalla data di autorizzazione.
- (2) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (3) Sulla lapide le scritte devono essere limitate all'indicazione di nome, cognome, data di nascita e morte ed eventuale versetto. Di tutto ciò deve essere data comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.
- (4) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino un metro di altezza o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. È permessa la coltivazione di arbusti di altezza non superiore a cm. 50 e la coltivazione a prato verde. Ogni altra coltivazione è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 45 **Fiori e piante ornamentali**

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il custode del cimitero provvederà a toglierli.
- (2) È vietato deporre vasi e fiori sulle aree pavimentate antistanti i loculi, fatta eccezione per il giorno del funerale ed in occasione di speciali celebrazioni. Anche in questo caso saranno rimossi dal custode.

Articolo 46
Materiali ornamentali

- (1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Cimiteriale per un mese al fine del ripristino delle condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 47
Rifiuti e materiali di risulta.

- (1) I rifiuti urbani (organici vegetali e generati da opere di pulizia varia) dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori situati all'esterno dei cimiteri. La raccolta di detti rifiuti verrà effettuata dalla Ditta appaltatrice secondo le cadenze stabilite nel contratto di appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- (2) I rifiuti da esumazione e estumulazione verranno raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 26.06.2000, n. 219. Detti rifiuti non verranno stoccati o depositati temporaneamente all'interno del cimitero, ma verranno raccolti negli appositi imballaggi, così come previsto dal comma 2 dell'art. 12 del predetto D.M., recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni" e successivamente trasportati e smaltiti in impianti autorizzati

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 48
Sepulture private

- (1) Per le sepulture private può essere concesso l'uso di aree, se disponibili, e di manufatti costruiti dal Comune.
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepulture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b. sepulture per famiglie e collettività.

- (5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- (6) Il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e quindi è salvo il diritto della nuda proprietà del Comune.
- (7) I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del c.c..
- (8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Articolo 49 **Durata delle concessioni**

- (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
- (2) La durata è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- (3) Alla scadenza delle concessioni il Comune rientra in possesso delle aree e pone i resti mortali nell'ossario comune. A richiesta degli interessati è tuttavia consentito il rinnovo delle concessioni, per uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intera tariffa in vigore all'epoca della scadenza.

Articolo 50 **Modalità di concessione**

- (1) La concessione per sepoltura individuale può avvenire a favore di persone fisiche o di enti che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90.
- (2) Gli interessati hanno facoltà di scegliere il numero e la posizione del loculo, indipendentemente dalle arcate o colonne disponibili.
- (3) La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 53 c.1 del presente regolamento o per particolari e motivate esigenze.
- (4) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- (5) Le aree destinate a sepoltura privata per famiglie e collettività sono concesse in uso con diritto riservato alla famiglia del concessionario o, trattandosi di Ente, alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Il diritto di uso delle sepolture in oggetto è di carattere familiare o collettivo, salva diversa manifestazione di volontà espressa dall'originario titolare nell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Si intendono facenti parte della famiglia:

il concessionario, il coniuge, i suoi ascendenti in linea retta fino al 3° grado incluso, i suoi discendenti in linea retta ed i rispettivi coniugi, i suoi fratelli celibi, le sue sorelle nubili.

Il concessionario ha facoltà di richiedere che nell'atto di concessione:

- a) siano stabilite limitazioni del diritto di uso con riferimento a persone;
- b) siano indicate nominativamente, come aventi diritto d'uso, altre persone non comprese nell'ambito della famiglia come sopra definita.

- (6) Le concessioni delle aree in oggetto possono essere fatte a più famiglie o a più enti in comunione. In tal caso, il diritto d'uso è conferito "pro indiviso", con assunzione solidale da parte dei compossessori di ogni condizione posta nell'atto di concessione.
- (7) Nel caso di sepolcro ereditario gli aventi diritto alla sepoltura vengono determinati secondo le disposizioni del libro secondo del codice civile. Spetta agli interessati notificare al Comune la documentazione necessaria per accertare l'acquisizione del diritto.
- (8) La concessione non può essere fatta a persone od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- (9) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (10) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 51 Manutenzione

- (1) La manutenzione delle sepolture private per famiglie e collettività spetta ai concessionari.
- (2) La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- (3) Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune (loculi, nicchie e ossari) il medesimo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti
- (4) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. l'ordinaria pulizia;
 - d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 52 Divisione, Subentri

- (1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. La concessione rimane inalterata.
- (2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.

- (3) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- (4) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione o 20 anni, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- (5) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Articolo 53

Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario.

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale in loculi o di cellette ossario quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti mortali siano trasferiti in altra sede.
- (2) In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della tariffa determinata con delibera della Giunta Comunale. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 54

Rinuncia a concessione di aree libere

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 55

Prenotazione loculi ed ossari

- (1) Gli interessati alla concessione possono prenotare loculi ed ossari in costruzione con le modalità e gli acconti tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 56

Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica.

- (2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (3) Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà darne avviso, in forma scritta, al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 57 **Decadenza**

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, ancorché non sia stata richiesta una proroga per motivi comprovati;
 - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 52;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni.
- (4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 58 **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodiché, il Sindaco, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 59 **Estinzione**

- (1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 49, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati in forma scritta, quando è possibile individuarli, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 60

Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
- (3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria o del custode del cimitero.
- (4) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 42 e 43.

Articolo 61

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico, su parere della Commissione Edilizia e dei competenti uffici dell'ASL, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (2) Ad opera finita e prima dell'uso delle tombe il concessionario deve presentare atto di collaudo rilasciato da professionista abilitato e le stesse devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere dei competenti uffici dell'ASL.
- (3) Le costruzioni sulle aree in oggetto devono essere effettuate, pena decadenza, entro tre anni dalla data della concessione.
- (4) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

- (6) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (7) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.
- (8) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 62 **Responsabilità**

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 63 **Recinzione aree - Materiali di scavo**

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato nella concessione, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere e manufatti presenti. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 64 **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

- (1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Articolo 65 **Vigilanza**

- (1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
- (2) Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (3) L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture.

Articolo 66 **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

- (1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresì, il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;

- c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 67

Registro sepolture, concessioni e concessionari

- (1) Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68

Cautele

- (1) Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
- (2) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 69
Concessioni pregresse

- (1) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata e le modalità della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 70
Sanzioni

- (1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi del D. Lgs. 267/00.
- (2) L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non escludono eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso.

Articolo 71
Norma finale

- (1) Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le norme precedenti ed entra in vigore trascorsi 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.